



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" COMPONENTI IMU E TASI**

cura del dirigente  
dell'Area II-  
Programmazione  
Finanziaria e Tributi

**dott. Pino Erba**

**Piazza Municipio, 5  
95041 CALTAGIRONE (CT)**  
Tel. 0933 41111 (centralino)  
Codice Fiscale: 82000230878  
Partita IVA: 00259220879

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 08.09.2014)

## **PREMESSA**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

L'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi così come definiti dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27/12/2013, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il tributo si articola in due componenti:

- la **componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del D.L.6 dicembre2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge22/12/2011, n.214;
- la **componente servizi**, articolata a sua volta:
  - nella tassa per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art.1,commi 669-679, della L.27/12/2013, n.147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
  - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art.1, commi 641 - 666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

## **INDICE**

CAPITOLO 1	<b>DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA UNICA COMUNALE)</b>	PAG. 3 (artt. 1-17)
CAPITOLO 2	<b>REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)</b>	PAG. 9 (artt. 18-28)
CAPITOLO3	<b>REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)</b>	PAG. 15 (artt. 29-36)

## CAPITOLO 1

### DISCIPLINA GENERALE "IUC"(IMPOSTA UNICA COMUNALE)

#### Art. 1

##### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997, n.446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Caltagirone, istituita dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii..

#### Art. 2

##### COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi così come definiti dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27/12/2013, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo si articola in due componenti:
  - la **componente patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del D.L.6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214;
  - la **componente servizi**, articolata a sua volta:
    - a) Nella tassa per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art.1, commi 669-679, della L.27/12/2013, n.147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - b) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art.1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### Art. 3

##### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina:
  - a) le aliquote dell' IMU;
  - b) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati;
  - c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

## **Art. 4**

### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi della IUC presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio/fine del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria IMU continuano ad applicarsi le disposizioni ed il modello ministeriale di cui al Decreto del 30 ottobre 2012 - Min. Economia e Finanze e ss.mm.ii..
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria TARI si rimanda al redigendo regolamento comunale che verrà successivamente sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.

## **Art. 5**

### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

## **Art. 6**

### **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge:

**16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 688 della legge 27dicembre 2013 n. 147 ess.mm.ii. il pagamento della TASI è stabilito come segue:  
Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 ottobre** e **16 dicembre**.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.

#### **Art. 7**

### **COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE**

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati, per la componente TARI il calcolo avviene ad opera del Comune.

#### **Art. 8**

### **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

#### **Art. 9**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. A norma dell'art.1, comma 692, della L.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può, altresì, nominare funzionari responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **Art. 10**

### **ACCERTAMENTO**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione

di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, mensilmente copia o elenchi in formato elettronico:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L.296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltrechè degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sono validi al fine della dichiarazione per le annualità successive.
6. Le attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidata, in virtù delle norme vigenti ( art. 52 del Dl.gs. n. 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. n. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, DEL d.Lgs. n. 446/97, seguendo le procedure ivi indicate. E' altresì possibile affidare all'esterno, seguendo le procedure ordinarie di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 anche la riscossione spontanea del tributo.

## **Art. 11**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art.13 del Decreto Legislativo n. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta al 2% per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art.17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art.10, comma 1, lett.a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni minime previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

## **Art. 12**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, che non devono essere inferiore ad € 12,00 per anno d'imposta, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

## **Art. 13**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO - INCENTIVAZIONE**

1. Per incentivare l'attività di accertamento, di verifica, di controllo, dell'elusione ed evasione tributaria, di riscossione, una percentuale nella misura del 10% sul riscosso, rispetto a queste specifiche attività, della IUC, della TARSU/TARES, dell'ICI è destinata alla costituzione di un fondo interno da destinare al personale del Servizio Tributi ed eventuale altro personale impegnati in dette attività, all'acquisto di attrezzature, macchinari, strumenti per il servizio tributi, alla formazione del personale in servizio presso lo stesso.

2. La percentuale del 80% del fondo così come costituito è destinata al personale, compresi gli oneri riflessi, il restante 20% è destinato all'acquisto di attrezzature, macchinari etc.
3. Le modalità relative alla ripartizione del fondo saranno fissate con apposito regolamento di Giunta Comunale.

#### **Art. 14**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art.50 della L.27/12/1997, n.449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal Decreto Legislativo n.218/1997.
2. E' applicabile alla IUC gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. n. 218/97.

#### **Art. 15**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art.1, comma163, della L.296/2006.

#### **Art. 16**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 22,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.



## **Art. 17**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti(TARI).

**Art. 18**

**OGGETTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione nel Comune di CALTAGIRONE dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art.13 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14/03/2011, n.23, dall'art.4 del D.L.2/03/2012 ,n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n.44, dall'art.1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n.228 e dall'art.1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n.147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente capitolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art.13, comma13, del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214 e dall'art.14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CALTAGIRONE. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di CALTAGIRONE in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

**ART.19**

**PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M.22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Norme di riferimento:art.13, comma 2,del D.L.201/2011-art.1, comma 707, della L.147/2013.

## **ART.20**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201 e dell'art.2, comma1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n.201 e dell'art.2, comma1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art.13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e dall'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n.201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a

dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## **ART.21 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
  
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n.206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Norme di riferimento: art.9, comma1, del D.Lgs. 23/2011 - art.4, comma12 - quinquies, del D.L. 16/2012.

## **ART.22 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
  
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n.662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n.214.
  
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs.30/12/1992, n.504.

## **ART.23 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali

lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. E' facoltà dell'Ente di poter definire, a mezzo atto di Giunta Municipale, i valori venali di cui al comma 1, a fini meramente indicativi e per facilitare l'adempimento dell'imposta dovuta, autolimitando il proprio potere di accertamento riducendo il contenzioso.

#### **ART.24**

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati, ai sensi del DPR n. 445/2000, inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dal Comune.

2. La fatiscenza del fabbricato, deve essere riferita all'unità immobiliare in toto e non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria.

3. Le unità iscritte al Catasto nella categoria F/2 "fabbricati collabenti", essendo privi di rendita ed oggetto di riqualificazione edificatoria, sono essere soggette al tributo quale area edificabile.

#### **ART.25**

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art.13 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201 e dell'art.1, comma 380,1 et.g, della Legge 24/12/2012, n.228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art.193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere

pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo1, comma3, del Decreto Legge 28/09/1998, n.360, ai sensi dell'art.13, comma13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n.2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## **ART.26 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R.24/07/1977, n.616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art.13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n.201.

## **ART.27 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo7, comma1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3bis del decreto legge 30/12/1993, n.557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n.133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art.7, comma1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, come modificata dall'art.2, comma3, del Decreto Legge31/08/2013, n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n.124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART.28 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M.23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

**ART.29**

**PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

**ART.30**

**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al successivo articolo 31. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



**ART.31**  
**IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

**ART.32**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
3. Per i possessori, invece, la cessazione del possesso è disciplinata dalle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazioni IMU.

**ART.33**  
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria(IMU).

**ART.34**  
**ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma e dal comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali dalle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art.13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011,n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

### **ART.35 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune
  - a. Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale;
  - b. Servizio di illuminazione pubblica;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi o assicurata dalla TASI.

### **Art.36 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata, in autoliquidazione, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod.F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n.241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art.1, comma 688, della L.147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/paria 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art.1, della L.296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.